



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il Comune di Curio, rappresentato dal proprio Municipio,

richiamata:

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e relativo Regolamento del 11 febbraio 2009
- l'art. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli art. 49, 90, 115 e 116 del Regolamento comunale;

ordina

Art. 1

Campo di
applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2

Responsabilità

Il proprietario o il detentore è chiamato a vigilare costantemente sull'animale ed è direttamente responsabile, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3

Identificazione

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4

Fuga

Il proprietario o il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di Polizia cantonali e comunali.

Art. 5

Disposizioni
generali

È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza e indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 6

Norme igienico-
sanitarie

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 7

Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni del Regolamento comunale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 8

Cani incustoditi

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 9

Morte
dell'animale

In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 10

Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.--.

Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati (AMICUS);
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio dove occorre;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola dove occorre;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago.

L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 100.00.

Riservata l'applicazione di cui al capoverso 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 11Disposizioni
finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni, a decorrere dall'odierno avviso. Ciò, conformemente agli articoli da 208 a 213 della LOC.

Per il Municipio di Curio:

Il Sindaco:
Gianni Nava



Il Segretario:
Stefano Schira



Curio, 04.12.2023 / Pubblicata agli albi comunali dall'11.12.2023 per un periodo di 30 giorni.
Approvata con risoluzione municipale no. U43 / 12 del 4 dicembre 2023.